



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del dott. Fabrizio Cera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N. 1271+1340\2021 del Ruolo Generale promossa da

residente in ed elettivamente domiciliato presso

Aldue Globoconsumatori in Via Cremona n. 6 Alessandria.

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI PINEROLO in persona del Sindaco p.t.

OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

All'udienza del 21.7.2022 la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

Voglia il Giudice di Pace accogliere l'opposizione al verbale in premessa e gli atti consequenziali... volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio

Nell'interesse del resistente:

Voglia il giudice di pace respingere il ricorso

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi (RG. 1271\21 e 1340\21, successivamente riuniti) il sig.

SENT. N°

R.G. N°

Cron. N°

Rep. N°

Data

Dep.

262/2022

1271+1340/2021

1986

21/07/2022

30/08/2022

proponendo tempestiva opposizione avverso i verbali n. 33701R\2021\V, 36977R\2021\V e 43821R\2021\V elevati della Polizia Locale del Comune di Pinerolo per violazione dell' art. 142 CdS (eccesso di velocità)

Nel proprio ricorso e, successivamente, all'udienza, parte ricorrente eccepiva la nullità del verbale predetto contestando sotto più concorrenti profili le modalità di rilevamento e accertamento delle infrazioni ed, in particolare, l'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento, la mancanza di adeguata segnalazione di preavviso, la carenza della documentazione fotografica e la violazione della normativa di cui all'art. 4 del D.L. 121\2002 in tema di rilevamento automatico delle violazioni per eccesso di velocità e la correlata mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento nel tratto de quo .

Provvedeva a costituirsi in Cancelleria il Comune depositando gli atti del procedimento e le controdeduzioni ribadendo la legittimità dei rilevamenti, effettuati nel rispetto della normativa vigente e secondo la classificazione della strada, nonché la piena funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento, debitamente sottoposta a taratura e adeguatamente presegnalata.

Esaurita la discussione e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo ed assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione .

Motivi della decisione

Va preliminarmente premesso che, stanti i molteplici profili di illegittimità sollevati da parte ricorrente, la presente decisione è adottata in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida (per tutte, Cass. SU 26242\2014), secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione di più facile ed agevole soluzione e come tale assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente e/o congiuntamente anche tutte le altre questioni sollevate, che risultano



così assorbite per difetto di interesse.

Nel caso in oggetto tale ragione va individuata nella violazione della normativa di cui all'art. 4 del D.L. 121\2002 e dei precetti giurisprudenziali in materia sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare Cass. 2243\2008 e le successive conformi).

Sul punto parte ricorrente, nel proprio ricorso e successivamente in udienza, ha eccepito che:

- il tratto di strada oggetto del rilevamento non ha le caratteristiche per poter essere classificato come strada extra urbana principale (tipo B ai sensi dell'art. 2 comma 3 CdS), essendo privo di banchina pavimentata a destra e della segnaletica di *Inizio e Fine* della strada extraurbana principale, così da dovere essere classificato solo come strada extraurbana secondaria (tipo C);
- detta corretta (ri)classificazione della strada de quo comporta che il rilevamento automatico della velocità possa essere effettuato solo nei tratti individuati da apposito Decreto Prefettizio e che di detto Decreto - ove esistente - debba farsi espressa menzione nel verbale di accertamento, pena la nullità del verbale stesso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza;
- nel caso in oggetto il verbale è privo di qualsiasi riferimento al Decreto Prefettizio e detta omissione è causa di nullità.

Il Comune di Pinerolo, a fronte di dette eccezioni, ha per contro osservato che:

- la classificazione del tratto di strada de quo quale strada extra urbana principale è stata operata dalla Città Metropolitana quale ente proprietario della strada stessa;
- il tratto in oggetto ha le caratteristiche previste dalla legge per tale classificazione;
- in ragione di detta classificazione, l'installazione di dispositivi di rilevamento



automatico ed a distanza delle violazioni dell'art. 142 cds non è soggetta all'autorizzazione con Decreto Prefettizio;

- i provvedimenti legittimati l'installazione sono qui costituiti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 190\2019 e dalla Convenzione stipulata tra la Città Metropolitana ed il Comune di Pinerolo prot. n. 24562\2020 che espressamente autorizzano l'installazione dell'impianto Autovelox in oggetto;
- il punto oggetto del rilevamento è comunque compreso nel tratto della SS23 per il quale il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di dispositivi di rilevamento della velocità e la contestazione differita delle violazioni ai sensi dell'art. 4 DL 121\2002 con proprio Decreto prot. 105736\Auto\Area III del 29.4.2011, così che il rilevamento automatico trova autorizzazione anche nel Decreto Prefettizio de quo, ove ancora occorrente (dopo la riclassificazione della strada).

Le tesi difensive esposte dal Comune non persuadono.

Se è vero, infatti, che la classificazione della strada è operata dall'Ente proprietario, è, altresì, vero che detta classificazione deve rispettare i criteri indicati dalla legge e che il Giudice - laddove, in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, sia sollevata la relativa eccezione e sia chiamato a valutare la legittimità o meno del rilevamento operato proprio in ragione della classificazione predetta - è ammesso a sindacare ed a verificare la rispondenza della strada ai requisiti di legge; in tal senso sussiste consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 7872\2011; 4090\2019; 10362\2020; 9682\2021; 24936\2021) per il quale *il Legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel CDS, ha vincolato la PA ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2 comma 3 dello stesso Codice, sicché la questione si "riduce" all'interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il tratto stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato* (Cass.



7872\2011).

Orbene nel caso in oggetto deve farsi riferimento alla definizione di **strada extra urbana principale** contenuta nell'art. 2 comma 3 lettera B cds, il quale stabilisce le seguenti **caratteristiche minime**:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Deve osservarsi che detta definizione - contrariamente a quella contenuta nella successiva lettera D per le strade urbane di scorrimento che, come rilevato dalla Giurisprudenza (Cass. 4090\2019 e 24936\2021), prevede anche elementi strutturali "eventuali" come *eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici ed eventuali intersezioni a raso semaforizzate* - non contiene, invece, alcuna indicazione di elementi meramente eventuali e/o facoltativi, così che tutte le caratteristiche indicate nella norma devono considerarsi elementi **strutturali necessari** (vedi Cass. sopra cit.) per la sua qualificazione come **strada extra urbana principale**.

Il tratto della SP 23 oggetto del rilevamento è, pacificamente, *strada a carreggiate ...separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia ...priva di intersezioni a raso*, corrispondente, sotto tale profilo, ai dettami della norma.

Deve, per contro, osservarsi, che dalla stessa documentazione prodotta dal Comune (vedi, in particolare, il documento L, nota prot. n. 12450\22 del Dirigente della



Direzione Coordinamento Viabilità della Città Metropolitana) emerge in modo invero inequivocabile che il tratto di strada predetto è privo di **banchina pavimentata a destra** nonché degli **apposti segnali di Inizio e Fine** (di cui alle seguenti Figure II 345, 346 e 347 del Regolamento CdS)



che devono espressamente individuare il punto di inizio e di fine della strada extraurbana principale, con l'indicazione dei mezzi ammessi alla circolazione (del tutto analogamente agli omologhi segnali previsti per i tratti Autostradali, da cui differiscono solo per il colore del pannello: Blu per le Extraurbane principali e Verde per le Autostrade).

Nel caso del tratto stradale in oggetto, l'assenza di tali elementi strutturali è, invero, riconosciuta perfino dell'Ente proprietario della strada che, nella nota prot n. 12450\22 (documento L) sopra citata, espressamente ammette che la strada è **mancante di banchine bitumate** e implicitamente dà atto che - ancorchè siano stati apposti segnali indicanti il divieto di transito per biciclette e macchina agricole ed il limite di velocità di 90 km/h - non vi è, invece, **la presenza dei segnali di cui alle Figure II 345, 346 e 347 del Regolamento Cds**, affermando però che la loro assenza non influisce sulla vigenza del limite di velocità (si legge: *...senza che la loro presenza o meno abbia influenza sulla velocità di percorrenza...evidenziata dai segnali di limite di velocità apposti*).

In ragion di quanto testè riportato, la mancanza della banchina pavimentata a destra deve ritenersi acclarata, per essere la circostanza riconosciuta anche dell'Ente proprietario; quanto all'assenza dei pannelli segnaletici di Inizio e Fine della strada

extraurbana principale, deve osservarsi quanto segue:

- che la loro mancata apposizione non è contestata in causa dal Comune e risulta, peraltro, anche dalla *Convenzione per l'installazione e gestione dell'impianto Autovelox stipulata tra la Città Metropolitana ed il Comune di Pinerolo* (doc. O di parte opposta) nella quale - mentre si dispone al punto 4 la necessità di installare segnaletica di preavviso della presenza del dispositivo con due segnali posti rispettivamente a 1.000 mt e 150 mt prima del punto di rilevamento - non si dispone alcunché il relazione all'apposizione dei segnali di Inizio e Fine strada extraurbana principale che neppure risultano dallo schema planimetrico allegato alla Convenzione stessa, a riprova definitiva della loro mancata presenza;
- che la mancata presenza di detti segnali, pur non influenzando sulla vigenza del limite di velocità, influisce però sull'avviso all'utente di trovarsi su tratto di strada disciplinato dalle regole previste per detta tipologia di strada, tra cui la possibile presenza di rilevamenti automatici della velocità e di altre violazioni stradali, tanto che la presenza di tali pannelli è ritenuta necessaria ed obbligatoria dal CdS a contraddistinguere tale tipologia di strada.

La mancanza di ben due degli elementi strutturali minimi e necessari ai sensi dell'art. nell'art. 2 comma 3 lettera B cds - ***banchina pavimentata a destra e appositi segnali di Inizio e Fine*** - rende la strada non rispondente ai requisiti strutturali *indefeibili* che il tratto stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato (Cass cit.), così che la stessa non può essere classificata come Extraurbana principale (B) ma deve, più correttamente, essere qualificata come Strada Extraurbana Secondaria di cui alla lettera C dell'art. 2 comma 3 cds.

Tale diversa qualificazione, come sopra già accennato, non priva affatto la Pella possibilità di installare, sul tratto di strada de quo, l'apparecchio Autovelox e il rilevamento automatico delle violazioni dell'art. 142 cds, ma la legittimità

dell'utilizzo di tale apparecchio e dei correlati verbali è subordinata a due concorrenti circostanze:

- la prima, dettata dall'art 4 D.L. 121\2002, è l'autorizzazione ad opera del Prefetto che deve includere il tratto di strada de quo nell'apposito Decreto emesso ai sensi della norma predetta, così rendendo legittimo l'utilizzo del rilevamento automatico e la contestazione differita delle infrazioni;
- la seconda, dettata dalla consolidata giurisprudenza formatasi in merito (Cass. 2243\2008 e, tra le tante successive conformi, Cass. 23551\2020; Cass.776\2021 e Cass. 10918\2021), è l'indicazione, nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio di cui sopra, posto che la mancata indicazione *integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase di eventuale opposizione al verbale* ed è causa di annullamento del verbale.

E' proprio sotto tale secondo profilo che il verbale emesso dal Comune di Pinerolo risulta essere viziato: se è vero, infatti, che il Comune ha provveduto a produrre in giudizio il Decreto emesso dal Prefetto di Torino in data 29.4.2011, che includeva il tratto di strada de quo tra quelli autorizzati al rilevamento da remoto ai sensi dell'art 4 D.L. 121\2002 nonché alla contestazione differita ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lettera f) cds (così che l'utilizzo del dispositivo ed i rilevamenti effettuati appaiono sotto tale profilo legittimi, seppur solo in riferimento alle modalità previste per le strade di tipo C); è però, altresì, vero che di detto **decreto non è fatta menzione alcuna nei verbali impugnatoj** così che tale omissione integra il vizio di motivazione nel senso indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte testè riportata e costituisce causa di annullamento dei verbali stessi.



§§§

In ragione delle argomentazioni sopra esposte deve pertanto accogliersi il ricorso e dichiararsi la nullità dei verbali oggetto di opposizione per l'omessa indicazione negli stessi degli estremi del Decreto con cui il Prefetto di Torino ha autorizzato, nel tratto de quo, ai sensi dell'art 4 D.L. 121\2002 il rilevamento da remoto nonché la contestazione differita ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lettera f) cds; omissione che costituisce vizio insanabile e causa di annullamento (Cass. 2243\2008 e, tra le tante successive conformi, Cass. 23551\2020; Cass.776\2021 e Cass. 10918\2021). Assorbiti gli altri motivi di ricorso.

§§§

Stante la particolare controvertibilità e complessità della questione di fatto e diritto oggetto del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso avverso i verbali n. 33701R\2021\V, 36977R\2021\V e 43821R\2021\V elevati della Polizia Locale del Comune di Pinerolo e per l'effetto annulla i verbali predetti con le sanzioni ivi comminate
- Compensa integralmente le spese di lite

Pinerolo 21/7/2022

Depositato in cancelleria
Oggi 30 AGO. 2022

Paola Lopez Y Rizzo



Il Giudice di Pace
Fabrizio Cera